



Comune di
San Martino
Buon Albergo

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

REGOLAMENTO

RIGUARDANTE

**LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DELLA
RATEIZZAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI
TRIBUTARI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN
MARTINO BUON ALBERGO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale

n. 16 del 21.04.2017

Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR)
Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
P.iva 00333790236
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it



**Comune di
San Martino
Buon Albergo**

INDICE

ART. 1 - Ambito di applicazione e soggetto responsabile

ART. 2 - Ammissione al beneficio della rateizzazione

ART 3 - Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

ART 4 - Modalità di rateizzazione

ART 5 - Interessi



ART. 1 – Ambito di applicazione e soggetto responsabile

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle **entrate comunali di natura tributaria** per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti:

- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile dell'entrata, o in mancanza il Dirigente, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario Responsabile individuato dalla società affidataria.

ART. 2 – Ammissione al beneficio della rateizzazione

1. La concessione di rateizzazioni **ha natura eccezionale** e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad **€ 100,00** in caso di oggettiva, seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del soggetto di cui al comma 3 del precedente articolo.

2. Il debitore presenta **apposita domanda di accesso alla rateizzazione**, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente per la gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

3. Tale domanda deve essere **adeguatamente motivata** e corredata di **documentazione utile** a comprovare lo stato di difficoltà economica e/o finanziaria del debitore e dovrà contenere



almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
- c. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- d. la durata del piano rateale richiesto, nei limiti di cui al successivo articolo 4;

4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

ART. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione emettendo il provvedimento di accettazione o di respingimento della domanda di rateizzazione.
2. Il provvedimento, in caso di accoglimento delle domande, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 – Modalità di rateizzazione

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La data di scadenza della prima rata e delle rate successive viene fissato nel provvedimento di accoglimento della richiesta di rateizzazione.



2. La durata del piano rateale non può eccedere i **24** (ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata **non può essere inferiore ad € 50,00** per i debiti fino a € 500 e non può essere inferiore ad € 100,00 per i debiti fino a € 1.000. Dalla data di scadenza dell'ultima rata fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.
3. In caso di mancato pagamento di una (1) rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 60 (sessanta) giorni; **diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione** e l'importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto già versato, sarà inviato a **riscossione coattiva** secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente. Chi decade dal beneficio della rateazione per un dato provvedimento **non** può presentare un'ulteriore domanda per il medesimo provvedimento.
4. A seguito del versamento delle singole rate è **fatto obbligo** al contribuente di **inviare copia del documento attestante il versamento effettuato**.
5. Nel caso di invio di documenti non veritieri o attestanti versamenti inesistenti si decade **automaticamente** dal beneficio della rateazione.
6. Chi decade dal beneficio della rateazione rispetto ad un dato provvedimento non può essere ammesso al beneficio del pagamento rateizzato per ulteriori provvedimenti per un periodo di **2** (due) anni, a partire dalla data dell'ultimo pagamento avvenuto in maniera corretta rispetto al piano di rateazione richiesto e approvato.

ART. 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del **tasso legale** in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

